



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.11.2011
COM(2011) 760 definitivo

2011/0345 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della presente proposta è modificare il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ("il piano"). Tale atto è stato adottato prima dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il piano pluriennale persegue l'obiettivo di garantire lo sfruttamento dello stock di aringa nella zona ad ovest della Scozia sulla base del rendimento massimo sostenibile (articolo 3, paragrafo 1). Per conseguire tale obiettivo il piano stabilisce norme atte a fissare le possibilità di pesca annue per lo stock in termini di totali ammissibili di catture. Queste norme usano determinati parametri tecnici con riferimento ai quali lo stock può essere considerato in un migliore o peggiore stato di conservazione, cioè più vicino o più lontano dagli obiettivi del piano. Questi parametri hanno basi scientifiche e non sono frutto di una scelta politica. La scienza può evolversi e migliorare, sicché occorre introdurre nel piano le disposizioni necessarie ad assicurare che sia tenuto aggiornato con le migliori conoscenze scientifiche disponibili.

Pertanto, l'articolo 7 del regolamento dispone che, se si constata che i tassi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore usati ai fini del piano non sono più appropriati alla luce dei pareri scientifici, il Consiglio deve modificare tali parametri così da garantire che il piano possa conseguire gli obiettivi di gestione. Il testo in vigore conferisce quindi al Consiglio il potere di modificare questi elementi non essenziali del piano. Tale procedura decisionale non è più possibile ai sensi del TFUE.

Analogamente, l'articolo 8 prevede che il Consiglio apporti modifiche su alcuni elementi del piano (ivi compresi i livelli di riferimento biologici stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 2, e citati nuovamente nell'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e nell'articolo 9) e adotti misure alternative o addizionali al piano. L'articolo 1 del regolamento in vigore indica l'area di applicazione del piano. È opportuno eliminare il riferimento alla zona geografica di applicazione del piano, che dovrebbe diventare una componente della definizione dello stock. Infatti, quando si fissano i TAC annuali o si regola lo sfruttamento a lungo termine attraverso il piano, sia i TAC che il piano dovrebbero seguire il ritmo biologico dello stock e non il contrario. Il contrario condurrebbe a risultati illogici: se, per esempio, il comportamento biologico dello stock cambiasse e quest'ultimo migrasse in modo permanente in un'altra zona, il piano e i TAC si riferirebbero a un'area priva di aringhe.

L'articolo 290 del TFUE stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. La procedura decisionale prevista negli articoli 7 e 8 del regolamento dovrebbe così essere convertita in un sistema di poteri delegati esercitati dalla Commissione alle condizioni fissate dal piano stesso e dove l'analisi ha mostrato che le attuali procedure sopra descritte possano essere qualificate come poteri delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE. Di conseguenza il piano deve essere modificato.

Tale modifica è limitata ai cambiamenti che consentono l'efficiente funzionamento del piano in accordo con il nuovo iter decisionale previsto dal trattato di Lisbona.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

Identificare i poteri da delegare alla Commissione nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio e stabilire la procedura corrispondente per l'adozione di questi atti e adattare determinate disposizioni alle procedure decisionali del trattato di Lisbona.

• Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

• Principio di proporzionalità

La proposta modifica misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio; pertanto non viene commessa nessuna violazione del principio di proporzionalità.

• Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

La proposta modifica gli articoli 1, 2, 7 e 8 del piano per concedere la delega di poteri alla Commissione e introduce un nuovo articolo 9 *bis* che precisa le condizioni alle quali tale delega è concessa. La stesura segue le clausole tipo facenti parte dell'"interpretazione uniforme" degli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Non è richiesta la procedura d'urgenza.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le altre attività di pesca che sfruttano tale stock, consente al Consiglio di controllare e modificare i tassi massimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e menzionati nell'articolo 4, paragrafi 2 e 5, e nell'articolo 9.
- (2) Conformemente all'articolo 290 del trattato, la Commissione può essere abilitata a integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo mediante atti delegati.
- (3) Per consentire l'efficiente conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano e una reazione rapida ai cambiamenti delle condizioni dello stock, occorre delegare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, il potere di modificare i tassi massimi di mortalità e il livello di biomassa dello stock riproduttore quando i dati scientifici indicano che questi valori non sono più atti a conseguire gli obiettivi fissati dal piano pluriennale.
- (4) Dato che l'aringa ad ovest della Scozia è una specie migratoria, l'indicazione dell'area dove essa abita attualmente deve servire ad identificarla dagli altri stock ma non deve

¹

impedire l'applicazione del piano in caso di modifica delle tendenze di mobilità della specie. Occorre modificare di conseguenza gli articoli 1 e 2.

- (5) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
- (6) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (7) In occasione della presente modifica è opportuno correggere un errore nel titolo dell'articolo 7.
- (8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1300/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1300/2008 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia.";

- (2) [all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera e):

"e) "stock di aringa presente ad ovest della Scozia": lo stock di aringa (*clupea harengus*) che abita le acque internazionali e dell'Unione delle divisioni CIEM Vb VIa e VIb.";

- (3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Revisione dei tassi massimi di mortalità per pesca e dei relativi livelli di biomassa dello stock riproduttore

Se i dati scientifici indicano che i valori dei tassi di mortalità per pesca e i relativi livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e all'articolo 9 non sono più atti a conseguire l'obiettivo fissato all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione fissa nuovi valori per detti tassi e livelli mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 9 *bis*.";

- (4) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Valutazione e riesame del piano pluriennale

"Ogni quattro anni a decorrere dal 18 dicembre 2008, la Commissione valuta il funzionamento e il rendimento del piano pluriennale. Se del caso, la Commissione può proporre adeguamenti del piano pluriennale o adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 7.";

(5) è inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui agli articoli 7 e 8 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dal [gg/mm/aaaa][inserire data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. La delega di poteri di cui agli articoli 7 e 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contemporaneamente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 7 e 8 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente